

Comune di Serralunga di Crea (Alessandria)

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE 2019 AL PRG AI SENSI ART.17 COMMI DA 5 A 7 L.R.56/77. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta della Giunta Comunale;

PREMESSO che :

- Il Comune di Serralunga di Crea è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale formato ai sensi dell'art.15 della L.R. 05.12.1977 n.56 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30 marzo 2009 , n.24-11117 e successive varianti ;
- In ragione delle esigenze manifestatesi successivamente alla data di approvazione del P.R.G.C. sono state approvate n. 3 varianti riguardanti modeste e puntuali modificazioni;

DALLA data di entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, nel corso della sua ormai decennale vigenza, si sono manifestate diverse esigenze al fine di rendere tale strumento più consono alle occorrenze della comunità locale. In ultimo, visto un inaspettato sviluppo edificatorio dell'area industriale ed artigianale in località San Iorio si è reso indispensabile predisporre un riordino dell' "area di Nuovo Impianto d3" che comprende oltre al PIP anche le aree poste a sud est dello stesso PIP regolamentate a "Permesso di Costruire Convenzionato".

Si è quindi manifestata ulteriormente l'esigenza di apportare una nuova variante parziale ai sensi art.17 comma 5 della L.R. 56/77, il cui apparato normativo di modifica alle N.T.A. del PRG ed alla ridislocazione delle aree sopra richiamate è meglio illustrato nella relazione predisposta dalla Studio Associato Visconti con sede in Alessandria, depositata agli atti e che si intende materialmente allegata al presente provvedimento , per farne parte integrante a sostanziale;

DATO atto che la presente variante rientra nella fattispecie prevista dall'art.17 , comma 8 della Legge n.56/77 e smi in quanto :

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di

completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

CONSIDERATO:

che con delibera di Consiglio Comunale n 32 in data 12/07/2019 si procedeva ad adottare la variante in parola;

che in data 18/07/2019 veniva pubblicato per giorni 30 all'albo pretorio on line del comune di Serralunga di Crea avviso con il quale si dava ampia informazione della avvenuta adozione della variante parziale 2019 al P.R.G.C.;

che non sono pervenute osservazioni;

che con decreto n. 160 del 02/09/2019 emanato dal Presidente della Provincia di Alessandria si dava atto che:

la variante n. 2019 al P.R.G.C. adottata con deliberazione n. 32 del 12/07/2019 dal comune di Serralunga di Crea rispetta i criteri di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e pertanto è stata correttamente identificata come variante parziale;

è compatibile con Piano Territoriale Provinciale a condizione che vengano rispettate tutte le indicazioni riportate nell'istruttoria redatta ed allegata al decreto n. 160/2019 del Presidente della Provincia di Alessandria;

che con delibera di giunta comunale n. 69 del 09/11/2019 veniva costituito l'organo tecnico di valutazione VAS;

che espletate tutte le formalità relative alla consultazione degli ENTI preposti ad esprimere parere in merito l'organo tecnico redigeva il verbale conclusivo di assoggettabilità alla VAS, al prot. con. n. 2294 del 21/11/2019 ritenendo che la variante 2019 al P.R.G.C. del comune di Serralunga di Crea non ne debba essere sottoposta;

che con delibera di giunta comunale n. 76 del 29/11/2019 relativa alla conclusione della fase di verifica veniva approvato il verbale indicato al punto precedente;

VISTO:

che la Variante 2019 al P.R.G.C. di Serralunga di Crea è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale (PTR approvato con D.C.R. n. 122-29783, del 21/07/2011 e PTP approvato con D.C.R. n. 223 del 19/02/2002) e paesaggistica regionali (PPR approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017);

VISTI

gli elaborati progettuali della variante urbanistica in argomento, che tengono conto dei contributi pervenuti e piu' precisamente:

- Tavola A VIGENTE 2019 – Destinazione d'uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica 1: 5.000 (stralcio);

- Tavola B VIGENTE 2019 – Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica 1:2.000 (stralcio) ;
- Tavola A VARIANTE 2019 - Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica 1:5.000 (stralcio) ;
- Tavola B VARIANTE 2019 - Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica, 1:2000 (stralcio) ;
- Relazione illustrativa art.17 variante parziale 2019;
- Verifica assoggettabilità VAS ai sensi art.17 c.8 L.R.56/77;
- verifica di congruità dei contenuti della Variante Parziale n.14 al P.R.G.C. (5° comma art.17 L.R. 56/77 e smi), con il Piano di Classificazione Acustica redatta ai sensi della L.R.52/2000;
- Relazione Geologico – Tecnica Variante Parziale 2019, a sensi dell’art. 17 - c. 5 - LR. 56/77 e smi;

La tabella relativa alla capacità insediativa del comune di Serralunga di Crea;

RITENUTO di approvare le variazioni 2019 al vigente PRGC, in quanto rispondenti agli indirizzi ed intendimenti dell’Amministrazione e di avviare contestualmente la procedura relativa alla assoggettabilità alla VAS;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lvo.n.267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico , in ordine alla regolarità tecnica ;

CON voti favorevoli unanimi , espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che in merito al progetto preliminare della variante parziale 2019 al Piano Regolatore Intercomunale adottato con precedente atto consiliare, non sono pervenute osservazioni;
2. di approvare, per le premesse motivazioni e finalità il progetto definitivo 2019 variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 art. 17 L.R. 56/77 composta dai sotto elencati elaborati:
 - Tavola A VIGENTE 2019 – Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica 1: 5.000 (stralcio);
 - Tavola B VIGENTE 2019 – Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica 1:2.000 (stralcio) ;
 - Tavola A VARIANTE 2019 - Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica 1:5.000 (stralcio) ;
 - Tavola B VARIANTE 2019 - Destinazione d’uso delle aree e verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica, 1:2000 (stralcio)
 - Relazione illustrativa art.17 variante parziale 2019;
 - Verifica assoggettabilità VAS ai sensi art.17 c.8 L.R.56/77;
 - verifica di congruità dei contenuti della Variante Parziale n.14 al P.R.G.C. (5° comma art.17 L.R. 56/77 e smi), con il Piano di Classificazione Acustica redatta ai sensi della L.R.52/2000;
 - Relazione Geologico – Tecnica Variante Parziale 2019, a sensi dell’art. 17 - c. 5 - LR. 56/77 e smi;

3. di dare atto che la presente variante rispetta le condizioni e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/1977 e s.m.i., e non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente della Provincia di Alessandria;
4. di dare atto altresì, che la variante diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
5. di disporre, per debito adempimento, l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Alessandria ed alla Regione Piemonte, unitamente agli elaborati tecnici di variante.